Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 11 giugno 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969.

Nomina di un componente del consiglio dell'ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1954, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della legge n. 199 sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1968; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 16 maggio 1968, con il quale è stato ricostituito il consiglio del predetto ordine cavalleresco per il triennio 1° maggio 1968 - 30 aprile 1971;

Considerato che il Ministero degli affari esteri con lettera del 6 maggio 1969, n. prot. 021/C-2091 ha designato il Ministro plenipotenziario Antonino Morozzo della Rocca, in sostituzione del dott. Orazio Antinori di Castel San Pietro Aquae Ortus, perchè destinato a prestare servizio all'estero;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il Ministro plenipotenziario Antonino Morozzo della Rocca, è nominato membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro » in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dott. Orazio Antinori di Castel San Pietro Aquae Ortus.

Il predetto nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1968, nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1969

SARAGAT

TANASSI — VALSECCHI

(4791)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969.

Nomina di un componente del consiglio dell'ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro »;

Vista la legge 12 ottobre 1954, n. 1080, concernente modifiche all'art. 6 della legge n. 199 sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ita-

liana n. 124 del 16 maggio 1968, con il quale è stato ricostituito il consiglio del predetto ordine cavalleresco per il triennio 1° maggio 1968 - 30 aprile 1971;

Considerato che con lettera del 21 maggio il cav. del lavoro Adelmo Della Casa ha chiesto, per motivi di salute, di essere sollevato da ogni incarico;

Considerato che la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ha designato, in sostituzione del cav. del lavoro Adelmo Della Casa, il cav. del lavoro dott. Gaetano Turilli;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il cav. del lavoro dott. Gaetano Turilli è nominato membro del consiglio dell'ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro » in rappresentanza dei commercianti, in sostituzione del cav. del lavoro Adelmo Della Casa, dimissionario per motivi di salute.

Il predetto nuovo membro rimarrà in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1968, nelle premesse citate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1969

SARAGAT

TANASSI — VALSECCHI

(4790)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1969.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Jutificio di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta S.p.a. Jutificio di Terni ha in corso operazioni di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta S.p.a. Jutificio di Terni, del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 marzo 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(4814)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1969.
Sostituzione del segretario della commissione regionale di vigilanza per il Friuli-Venezia Giulia per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato, o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 466 in data 15 gennaio 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Visto il decreto ministeriale n. 4722 del 2 settembre 1966, con il quale il dott. Giuseppe Rossi, segretario della commissione in parola è stato sostituito nell'incarico dal dott. Mario Mancini;

Vista la lettera 31 gennaio 1969, n. 344, con la quale il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste ha designato segretario della predetta commissione regionale di vigilanza il rag. Adriano Menghi, consigliere di 1ª classe, in sostituzione del dott. Mario Mancini, dimissionario dal servizio dal 1° gennaio 1969;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il rag. Adriano Menghi, consigliere di 1ª classe, è nominato segretario della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Friuli-Venezia Giulia, dal 1° gennaio 1969, in sostituzione del dott. Mario Mancini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

(4884)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1969.

Nomina dei rappresentanti dei profughi e rimpatriati in seno alla commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Marche.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale n. 2778 del 20 novembre 1965, con il quale venne istituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 389, recante norme di modifica al citato decreto n. 655 del 23 maggio 1964, a termini del quale, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle categorie dei profughi e rimpatriati, devono far parte della predetta commissione regionale di vigilanza, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto stesso, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di regione;

Viste le designazioni effettuate dal prefetto della provincia di Ancona con nota del 14 febbraio 1969, n. 37259;

Decreta:

I signori Romano Vladani-Cocetti, Bruno Philipp e Giuseppe Antonio Fidelbo rappresentanti della categoria dei profughi e rimpatriati designati dal prefetto della provincia di Ancona sono chiamati a far parte della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare istituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche, per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa delle suddette categorie, in luogo dei componenti indicati al n. 6 dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

(4883)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1969.

Schemi del terzo e quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Enna approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 6670, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1942, registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 102;

Visto il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche di detta provincia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1963, n. 5924, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1963, registro n. 55 Lavori pubblici, foglio n. 67;

Visto il decreto ministeriale 18 agosto 1966, n. 3467 (64), col quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della medesima provincia;

Ritenuto che la pratica per l'approvazione di tale ultimo schema è in corso di perfezionamento;

Visti gli schemi del terzo e quarto elenco suppletivo concernenti l'iscrizione tra le acque pubbliche di altre sorgenti e pozzi siti in territorio della provincia di Enna, non compresi nei precedenti elenchi;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione degli annessi schemi del terzo e quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del su citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Enna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

Schema del terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Enna

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Sorgente in contrada Acquanova-Pianazzo del comune di Assoro rintracciata mercè trivellazione di un pozzo	—	Assoro	Tutte le acque sorgenti del pozzo trivellato
2	Sorgente in contrada Cuba del comune di Centuripe mercè lo scavo di un pozzo	—	Centuripe	Tutte le acque sorgenti del pozzo in proprietà Deodato Rosa
3	Sorgente in contrada Bruca del territorio di Regalbuto, rintracciata mercè lo scavo di un pozzo	—	Regalbuto	Tutte le acque sorgenti del pozzo in proprietà Politi Angelo

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
4	Sorgente in contrada Fichidindia del territorio di Centuripe, rintracciata mercè lo scavo di un pozzo	—	Centuripe	Tutte le acque sorgenti del pozzo in proprietà Neri Vincenzo e Sangiorgio Carmelo
5	Sorgente in contrada Diletta in territorio di Centuripe mercè lo scavo di un pozzo	—	Id.	Tutte le acque sorgenti del pozzo in proprietà Saccone Giuseppe
6	Sorgente in contrada Camitrice in territorio di Piazza Armerina rintracciata mercè lo scavo di un pozzo	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgenti del pozzo in prietà Francesco Lanza di Scalea

Roma, addì 12 marzo 1969

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

Schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Enna

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Sorgente Pergusa primo in contrada Pergusa, agro di Enna, rintracciata mediante trivellazione di un pozzo da parte del comune di Enna	—	Enna	Tutte le acque sorgenti del pozzo trivellato
2	Sorgente Pergusa secondo in contrada Pergusa, agro di Enna, rintracciata mediante trivellazione di un pozzo da parte del comune di Enna	—	Id.	Id.
3	Sorgente Ogliastro in contrada omonima, agro di Assoro, rintracciata mediante escavazione di un pozzo nel fondo della ditta Fasanaro Francesco	—	Assoro	Tutte le acque sorgenti del pozzo
4	Sorgente Fiume Vecchio Vasta, in contrada Fiume Vecchio, agro di Catenanuova, rintracciata mediante escavazione di un pozzo da parte della ditta Vasta Ines in Longo	—	Catenanuova	Id.
5	Sorgente Coda di Volpe, in agro di Catenanuova, rintracciata mediante scavo di un pozzo nel fondo Pappalardo Francesco	—	Id.	Id.
6	Sorgente Cubba-Leanza in contrada Cubba, agro di Centuripe, rintracciata mediante escavazione di n. 3 pozzi nel fondo di proprietà Leanza Antonino	—	Centuripe	Tutte le acque sorgenti dei tre pozzi

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
7	Sorgente Mistri-Noce, agro di Leonforte, rintracciata nel fondo Ferraro-Giunta mediante escavazione di un pozzo e gallerie	—	Leonforte	Tutte le acque sorgentizie del pozzo
8	Sorgente Sortavilla-Guzzardi, agro di Piazza Armerina, rintracciata nel fondo Sortavilla mediante escavazione di un pozzo (rinvenuto da Guzzardi Francesco)	—	Piazza Armerina	Id.
9	Sorgente Piano Mulino, agro di Catenanuova, rintracciata nel fondo Schembari dott. Giuseppe, mediante pozzo e gallerie	—	Catenanuova	Id.
10	Sorgente Albana-Perri in contrada Albana, agro di Barrafranca, rintracciata nel fondo della ditta Perri Salvatore mediante escavazione di un pozzo senza gallerie	—	Barrafranca	Id.
11	Sorgente Sazona, agro di Centuripe, nel fondo Lo Cicero Vincenzo mediante scavo di pozzo senza galleria	—	Centuripe	Id.
12	Sorgente Coda di Volpe (Ragno) in agro di Catenanuova nel fondo della ditta Ragno Andrea, mediante scavo di un pozzo senza galleria	—	Catenanuova	Id.
13	Sorgente Gatta-Leonardi in contrada Gatta, agro di Piazza Armerina, rintracciata mediante escavazione di un pozzo da parte della ditta Leonardi Filippo.	—	Piazza Armerina	Id.
14	Sorgente Malocristiano-Sannico in contrada Malocristiano, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo da parte della ditta Sannico Giovanna in Cataldo	—	Id.	Id.
15	Sorgente Montagna di Gebbia in contrada omonima, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo da parte dell'Opera S. Giovanni Bosco in Sicilia	—	Id.	Id.
16	Sorgente Sparacogna, in contrada omonima, agro di Regalbuto, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo da parte dei fratelli Bellone Giuseppe e Prospero	—	Regalbuto	Id.

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
17	Sorgente Gatta in contrada omonima, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo da parte dei signori Alì Giuseppe e Belfiore Agata	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo
18	Sorgente Scarante Santa Croce (Pastorelli) in agro di Piazza Armerina rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in contrada Scarante Santa Croce da parte del dottor Pastorelli Gaetano	—	Id.	Id.
19	Sorgente Centova in contrada omonima, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante lo scavo di un pozzo da parte del sig. Branca Domenico nel suo fondo	—	Id.	Id.
20	Sorgente Gatta-Gentile in contrada Gatta, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante scavo di un pozzo da parte del sig. Giuseppe Gentile nel fondo dello stesso	—	Id.	Id.
21	Sorgente Galla-Gelso in contrada Gatta, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante scavo di un pozzo da parte del sig. Giuseppe Gelso nel fondo di proprietà dello stesso	—	Id.	Id.
22	Sorgente Gatta-Salaffrica in contrada Gatta, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante scavo di un pozzo del sig. Salafrica Giuseppe nel suo fondo, sito in contrada Gatta nel comune di Piazza Armerina	—	Id.	Id.
23	Sorgente Gatta-Politi in contrada Gatta, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante scavo di un pozzo del sig. Politi Vincenzo nel suo fondo, in contrada Gatta del comune di Piazza Armerina	—	Id.	Id.
24	Sorgente Sortavilla-Altamore, in contrada Sortavilla, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in contrada Sortavilla nel fondo Altamore	—	Id.	Id.
25	Sorgente Galati-Bonfirraro, agro di Barrafranca, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in contrada Galati nel fondo della ditta Bonfirraro Gaetano	—	Id.	Id.

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
26	Sorgente Cammanera-Barresi Balsamo, in agro di Barrafranca, rinvenuta mediante escavazione di due pozzi in contrada Cammanera nel fondo della ditta Barresi Giuseppe - Stellina e Balsamo Salvatore	—	Piazza Armerina	Tutte le acque sorgentizie del pozzo
27	Sorgente Camemi-Montagna, in agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante escavazione di un pozzo in contrada Camemi, agro di Piazza Armerina nel fondo della ditta Montagna Francesco e Di Salvo Teresa	—	Id.	Id.
28	Sorgente Rosalgone in contrada omonima, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante trivellazione effettuata dal Consorzio di bonifica di Caltagirone nel fondo della ditta Natoli Marianna nel perimetro della particella 107, foglio n 197 del comune di Piazza Armerina	—	Id.	Tutte le acque sorgentizie del pozzo trivellato
29	Sorgenti Polleri, in contrada omonima, agro di Piazza Armerina, rinvenuta mediante trivellazione effettuata dal consorzio di bonifica di Caltagirone, nel fondo del Banco di Sicilia particella (1 ÷ 2), foglio n. 189	—	Id.	Id.

Roma, addì 12 marzo 1969

Visto, *il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

(4786)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1969.
Determinazione del salario medio, ai fini degli assegni familiari, per i lavoratori portuali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Visti i decreti ministeriali 10 agosto 1950 e 2 maggio 1951, per la determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i lavoratori permanenti soci delle compagnie portuali, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nelle riunioni tenutesi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, il salario medio da valere per i lavoratori portuali sia permanenti che avventizi delle compagnie portuali, comprese quelle del porto di Trieste, ed escluse quelle operanti nei porti appresso menzionati, è determinato in lire 1000 giornaliere.

Il salario medio è determinato in lire 800 giornaliere per le compagnie portuali operanti nei porti di Castellammare di Stabia (sezione autonoma), Carloforte (sezione Carloforte), Gallipoli, Marzameni, Mazara del Vallo, Portici, Porto S. Stefano, Reggio Calabria (sezione Villa S. Giovanni) e Roma.

Art. 2.

I salari medi indicati nel precedente articolo non si applicano ai lavoratori occupati presso le compagnie portuali soltanto occasionalmente.

Art. 3.

Per i soci permanenti delle compagnie portuali di Trieste vale il periodo di occupazione stabilito con decreto ministeriale 10 agosto 1950.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1969

(4881) p. *Il Ministro*: BELLISARIO

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1969.

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex confederazione dei lavoratori del commercio e federazioni nazionali già ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1945, con il quale il sig. Nazareno Buschi è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex confederazione dei lavoratori del commercio e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti, in rappresentanza della categoria dei lavoratori del commercio;

Vista la lettera dell'ufficio stralcio della cessata confederazione dei lavoratori in data 31 marzo 1969, n. 31429, con la quale si comunica che a seguito del decesso del sig. Nazareno Buschi la confederazione generale italiana del lavoro ha designato il sig. Giuseppe Vassale quale proprio rappresentante in seno al comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa confederazione dei lavoratori del commercio e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Vassale è nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex confederazione dei lavoratori del commercio e delle federazioni nazionali già ad essa aderenti, quale rappresentante della categoria dei lavoratori del commercio, in sostituzione del sig. Nazareno Buschi, deceduto.

Roma, addì 22 maggio 1969

(4785) *Il Ministro*: BRODOLINI

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1969.

Dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione dei collegamenti in ponte radio: Bologna-Ancona, Ancona-Pescara, Perugia-Ancona, Catania-Palermo e Reggio Calabria-Messina.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. '22, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Vista la relazione tecnica e il piano di massima redatti dalla Direzione centrale impianti rep. IV ponti radio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici relativi alla installazione del collegamento in ponte radio tra i seguenti centri urbani: Bologna-Ancona; Ancona-Pescara; Perugia-Ancona; Catania-Palermo; Reggio Calabria-Messina;

Visto il verbale della 346ª adunanza tenuta il 28 novembre 1968 del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in rapporto alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti nel programma di sviluppo dei ponti radio della R.T.N., di dichiarare di pubblica utilità le opere sopra descritte onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite nel piano citato e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con le ditte proprietarie dei suoli interessanti;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione P.T. delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione dei collegamenti in ponte radio:

Bologna-Ancona interessante i comuni di Bologna, Dozza, Bertinoro, Rimini, Serrungarina, Castel S. Pietro Terme, Tavullia.

Ancona-Pescara interessante i comuni di Ancona, Caldarola, Ripatransone, Penne, Atri, Castignano, Potenza Picena, Pescara.

Perugia-Ancona interessante i comuni di Perugia, Gualdo Tadino, Sigillo Fossato di Vico, Fabriano, Serra S. Quirico, Poggio S. Vicino, Cingoli, Apiro, Cupramontana, Castelplanio, Mergo, Rosara, Maiolati Spontini, Monte Roberto, Castelbellino, Staffolo, S. Paolo di Jesi, Filottrano, Cerreto d'Esi, Matelica.

Catania-Palermo interessante i comuni di S. Gregorio di Catania, Ramacca, Nicosia, Leonforte, Enna, Cammarata, S. Giovanni Gemini, Borgetto, Monreale, Termini Imerese, Caccamo, Sciarra, Palermo.

Reggio Calabria-Messina interessante i comuni di Reggio Calabria, Messina.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazione d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire o ad imporre servitù e limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi a partire dalla pubblicazione del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1969

(4813) *Il Ministro*: MAZZA

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1969.

Schema del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena approvato con regio decreto 7 maggio 1899;

Visto il regio decreto 4 febbraio 1900 col quale dall'elenco di cui sopra sono stati radiati i laghi di Chiusi e di Montepulciano;

Visto il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 9 settembre 1903; il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 17 febbraio 1907; il terzo elenco suppletivo approvato con regio decreto 26 febbraio 1920; il quarto elenco suppletivo approvato con regio decreto 5 novembre 1925, n. 10825; il quinto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 720; il sesto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, n. 860; il settimo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, n. 323; e lo schema dell'ottavo elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 4 dicembre 1967, n. 997;

Visto lo schema del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia, compilato dall'ufficio del genio civile di Siena;

Visti: l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni indicate negli articoli delle leggi su riportate, è ordinato:

a) il deposito dello schema del nono elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Siena;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nelle segreterie dei comuni interessati della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti comuni, per il periodo di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Siena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

Schema del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena

N. d'ord. elenco generale	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
2	Lago di Montepulciano	Ha per emissario il canale Maestro della Chiana	Montepulciano	Tutto lo specchio d'acqua
4	Lago di Chiusi	Ha per emissario il canale del Passo alle Querce detto anche canale di comunicazione	Chiusi	Id.
12/*ter*	Sorgenti di Fonte Cornino	Torrente Parce	Montepulciano	Dallo sbocco alle sorgenti L'iscrizione comprende anche le acque sotterr. scoperte dal comune di Chianciano Terme nel terreno di proprietà Chiti Giuseppe, distinto al catasto al foglio n. 165, part. 156
67/1	Pozzi del Santo	Torrente Staggia	Monteriggioni	Dallo sbocco alle sorgenti Acqua sotterranea scoperta dal consorzio toscano aclista cooperative agricole
69/1	Fosso della Abbaina	Fosso del Molino e del Castagneto	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti Le Frigge esse comprese
128/1	Fosso delle Sughereile inf. n. 106	Fiume Merse	Sovicille	Dallo sbocco alle sorgenti dei due rami in cui si divide
128/2	Sorgenti Molino e fosso omonimo	Fosso Ricausa	Chiusdino	Dallo sbocco alle sorgenti
129/1	Fosso della Lupaia inf. n. 129	Torrente Rosia	Sovicille	Id.
131/1	Fosso del Luco inf. n. 129	Id.	Id.	Id.
131/2	Fosso della Gora inf. n. 131/1	Fosso Luco	Id.	Id.

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici*
MANCINI

(4787)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1969.

Classificazione tra le comunali di nove strade in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che l'Ente maremma per lo sviluppo in Toscana e Lazio ha chiesto, ai sensi dell'art. 10 della citata legge, la classificazione tra le comunali delle seguenti strade:

1) « Cerquabella »;
2) « dei due ponti »;
3) « delle Graticciose »;
4) « del Corello »;
5) « dell'Incastro »;
6) « di Valle Serena »;
7) « della Percossa »;
8) « Querciolare »;
9) « di Poggio Cavallucciaro »

tutte cadenti nel comune di Montalto di Castro;

Ritenuto che il comune di Montalto di Castro ha espresso al riguardo parere contrario;

Visti i voti n. 1790 del 9 ottobre 1962 e n. 1141 del 25 maggio 1963, con i quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere che le strade in parola possano essere classificate comunali;

Ritenuto che il comune di Montalto di Castro ha confermato il proprio parere contrario, con delibera n. 113 del 14 dicembre 1963;

Ritenuto che il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole alla classificazione a comunali delle strade di che trattasi;

Ritenuto, quindi, che le strade di cui sopra possono essere classificate comunali ai sensi dell'art. 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le strade di cui alle premesse vengono classificate comunali ed incluse nel novero delle strade del comune di Montalto di Castro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

(4887)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1969.

Nomina di un membro del consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pordenone.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e, in particolare l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 171, che ha eretto in provincia il circondario di Pordenone confermandone la circoscrizione territoriale già determinata con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, numero 735;

Considerato che la cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani risulta istituita in Pordenone « ipso iure » per effetto del combinato disposto della legge istitutiva della nuova provincia e dell'art. 7 della citata legge 29 dicembre 1956, n. 1533;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dell'esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al Consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pordenone;

Vista la proposta fatta dalla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Il rag. Alfio Tramontina è nominato membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pordenone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969.

Il Ministro: BRODOLINI

(4784)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIII Fiera del levante campionaria internazionale », in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIII Fiera del levante campionaria internazionale », che avrà luogo a Bari dal 10 al 23 settembre 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 maggio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(4789)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Pisa ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Pisa n. 385 dell'8 aprile 1969 l'Università degli studi di Pisa è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Pisa, via S. Maria, n. 40, per il prezzo di L. 18.000.000.

(4795)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1969, registro n. 40, foglio n. 189, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 12 febbraio 1965 dalla prof.ssa Tiberio Conte Anna, avverso la decisione 13 gennaio 1965 della commissione provinciale costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Campobasso.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1969, registro n. 40, foglio n. 190, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 6 agosto 1965 dal dott. Bruno Giuseppe Antonio, avverso il rigetto, da parte del provveditore agli studi di Cosenza, del gravame gerarchico proposto dal medesimo contro il provvedimento 15 dicembre 1964, con il quale il preside della scuola media « Selvaggi » di S. Marco Argentano ha dichiarato il ricorrente decaduto dalla nomina per l'insegnamento di matematica ed osservazioni scientifiche.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1969, registro n. 40, foglio n. 191, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 26 aprile 1965 dalla prof.ssa Anastasi Maria Grazia, avverso la decisione 14 dicembre 1964, n. 11236, della commissione provinciale costituita, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, presso il provveditorato agli studi di Trapani e concernente la riduzione dell'orario di insegnamento di economia domestica presso la scuola media di Favignana.

(4893)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure per la nomina di medici di riparto delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 10 del 31 maggio 1969, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di centocinquantadue nuovi medici di riparto effettivi.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'« Avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(4891)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cittareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Cittareale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.245.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4855)

Autorizzazione al comune di Arcinazzo Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Arcinazzo Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.644.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4856)

Autorizzazione al comune di Andrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Andrano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.709.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4857)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di San Giovanni Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.177.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4858)

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Giuliano Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.110.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4859)

Autorizzazione al comune di Perdifumo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Perdifumo (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.633.028, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4860)

Autorizzazione al comune di Bormida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Bormida (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.232.001, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4861)

Autorizzazione al comune di Testico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Testico (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.071.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4862)

Autorizzazione al comune di Farnese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Farnese (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.972.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4863)

Autorizzazione al comune di Montefalcone nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Montefalcone nel Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.378.223, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4864)

Autorizzazione al comune di Capurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Capurso (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.744.202, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4866)

Autorizzazione al comune di Grotte di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1969, il comune di Grotte di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.334.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4865)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 10 giugno 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,25	627,80	628,15	628 —	627,85	626,10	628,10	628 —	626,25	627,75
$ Can.	581 —	581,90	582,25	582 —	582,30	581,10	582,05	582 —	581 —	582 —
Fr. Sv.	145,27	145,55	145,53	145,53	145,50	145,27	145,59	145,53	145,27	145,54
Kr. D.	83,17	83,35	83,45	83,40	83,25	83,17	83,40	83,40	83,17	83,18
Kr. N.	87,77	88 —	88,08	88,035	88 —	87,77	88,06	88,035	87,77	87,78
Kr. Sv.	121,02	121,30	121,35	121,36	121,20	121,05	121,395	121,36	121,02	121,05
Fol.	171,73	172,15	172,25	172,20	172,45	171,72	172,23	172,20	171,72	171,75
Fr. B.	12,46	12,485	12,495	12,48875	12,465	12,45	12,495	12,48875	12,45	12,48
Franco francese	125,92	126,25	126,35	126,28	126,25	125,95	126,28	126,28	125,92	126,22
Lst.	1496,25	1499,35	1500,25	1499,925	1499,25	1496,25	1499,50	1499,925	1496,25	1499,43
Dm. occ.	156,51	156,85	156,95	156,92	156,75	156,50	156,96	156,92	156,51	156,88
Scell. Austr.	24,20	24,27	24,265	24,2650	24,20	24,20	24,28	24,2650	24,20	24,25
Escudo Port.	22 —	22,05	22,05	22,04	22,05	22,02	22,04	22,04	22 —	22 —
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,98	8,9665	9 —	8,94	8,97	8,9665	8,94	8,95

Media dei titoli del 10 giugno 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,625
» 5 % (Ricostruzione)	98,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,025
» 5 % (Città di Trieste)	96,30
» 5 % (Beni Esteri)	96 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	101,50
» » » » 1968-83	101,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 giugno 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,05
1 Dollaro canadese	582,025
1 Franco svizzero	145,56
1 Corona danese	83,40
1 Corona norvegese	88,047
1 Corona svedese	121,377
1 Fiorino olandese	172,215
1 Franco belga	12.492
1 Franco francese	126,28
1 Lira sterlina	1499,712
1 Marco germanico	156,94
1 Scellino austriaco	24.272
1 Escudo Port.	22,04
1 Peseta Sp.	8,968

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 3 aprile 1968 al 14 aprile 1968

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	zero	zero	zero	zero	1.912	3.851
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	38.746
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	8.312	4.577	1.851	8.312	8.185	23.171
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13 %	5.480	625	2.347	5.480	5.921	24.296
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	4.400	625	1.732	4.400	5.736	26.871
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	3.104	625	994	3.104	5.514	29.961
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	2.456	625	625	2.456	5.403	31.506
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.808	676	625	1.808	5.292	33.051
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	625	897	625	625	4.811	39.746
	24	8. superiore al 43 %	625	1.373	625	625	3.775	54.166
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855	zero	1.722	4.855	5.296	20.546
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775	zero	1.107	3.775	5.111	23.121
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.479	zero	369	2.479	4.889	26.211
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831	zero	zero	1.831	4.778	27.756
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183	51	zero	1.183	4.667	29.301
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero	272	zero	zero	4.186	35.996
	35	7. superiore al 43 %	zero	748	zero	zero	3.150	50.416

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*) (*l*) (*m*)	zero	zero	zero	zero	231	8.234
	41	2. altri (*l*)	7.687	3.952	1.226	7.687	7.560	19.421
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	40	1. inferiore o uguale al 15 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.765	15.595
	44	2. superiore al 15 % e inferiore o uguale al 27 %	4.031	6.961	zero	6.437	3.897	24.391
	43	3. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	39.641
	45	4. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	zero	67.390
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*d*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno ed avente un tenore in peso di materie grasse:						
	71	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 % (*r*)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	27.500
	73	2. superiore al 14,50 % ed inferiore o uguale al 15,50 % (*r*)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	30.000
	75	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 % (*r*)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	31.875
	78	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 % (*r*)	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	33.125
	48	b. altri	12.713	8.938	10.045	12.713	14.049	38.746
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	4.855 (*g*)	zero (*g*)	1.722 (*g*)	4.855 (*g*)	5.296 (*g*)	20.546 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	3.775 (*g*)	zero (*g*)	1.107 (*g*)	3.775 (*g*)	5.111 (*g*)	23.121 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	2.479 (*g*)	zero (*g*)	369 (*g*)	2.479 (*g*)	4.889 (*g*)	26.211 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	1.831 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	1.831 (*g*)	4.778 (*g*)	27.756 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	1.183 (*g*)	51 (*g*)	zero (*g*)	1.183 (*g*)	4.667 (*g*)	29.301 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	zero (*g*)	272 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	4.186 (*g*)	35.996 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	zero (*g*)	748 (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	3.150 (*g*)	50.416 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	7.687 (*g*)	3.952 (*g*)	1.226 (*g*)	7.687 (*g*)	7.560 (*g*)	19.421 (*g*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	2.664	1.509	983	2.664	9.949	25.891
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	44.641
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125	72.390

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	95.138 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	79.282 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz ed Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi (*s*):						
		I. in forme standard (*n*) e di un valore franco frontiera (*o*) per 100 kg di peso netto:						
	04 34	a. uguale o superiore a 107,5 U.C. ed inferiore a 132 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	07 35	b. uguale o superiore a 132 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
		II. in pezzi condizionati sotto vuoto:						
		a. con la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 450 gr ed un valore franco frontiera (*o*) per 100 kg di peso netto:						
	08 37	1. uguale o superiore a 135,5 U.C. ed inferiore a 160 U.C. . . .	zero	zero	zero	zero	zero	12.500
	11 38	2. uguale o superiore a 160 U.C. . .	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	12 40	b. altri, di un peso netto uguale o superiore a 75 gr ed inferiore o uguale a 250 gr (*p*) e di un valore franco frontiera (*o*), per 100 kg di peso netto, uguale o superiore a 180 U.C.	zero	zero	zero	zero	zero	4.688
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	55	C. Cheddar (Chester) avente un tenore minimo in materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca	zero	zero	zero	zero	zero	32.112
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.834
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	2.251	zero	zero	2.251	zero	11.834
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano) .	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	17.650
	15 41	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	zero	zero	zero	40.545
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	32.112 (*i*)	zero	32.112 (*i*)	zero	32.112 (*i*)	32.112
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	32.112

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 48 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comtè, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel - e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o pari al 62% in peso della materia non grassa	1.014	9.145	zero	1.014	8.445	32.996
	42	V. Tilsit (Havarti)	zero	6.724	zero	zero	5.089	15.308
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	17.171
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carrè de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Kase, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E, aventi tenore di acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
		VIII. Latticini ed altri:						
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	a. in imballaggi di contenuto netto di 250 gr. o meno ed aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 32%	zero	zero	zero	zero	zero	16.626
	ex 17 ex 20 ex 23 ex 36	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.626 (*q*)
		F. formaggi fusi:						
		I. formaggi fusi nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo Glaris alle erbe (detto Schabziger) condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*f*) di un valore franco fronietra (*o*) per 100 kg di peso netto pari o maggiore a 110 U.C. ed aventi un tenore in materie grasse in peso di sostanza secca:						
	75 85	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*t*)	2.188	8.161	2.188	2.188	7.700	18.750
	76 88	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e per il 6° restante non superiore al 56 % (*t*)	2.188	8.161	2.188	2.188	7.700	19.375
	78 91	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*t*)	2.188	8.161	2.188	2.188	7.700	21.875
	82 94	II. altri	2.188	8.161	2.188	2.188	7.700	35.162
17.02-A		Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*):						
	03	I. contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro	esente	esente	esente	esente	esente	8.513
	04	II. altri	esente	esente	esente	esente	esente	8.513

N O T E

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della *Tariffa doganale*, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02. è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati (in scatole o in fette) destinati alla vendita al minuto, si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr, oppure una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di un peso netto unitario non superiore a 30 gr.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto, per provenienze dagli Stati membri e di 8 U.C. per provenienze dai Paesi terzi.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà pertanto calcolato con le seguenti formule:

per gli scambi intracomunitari: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$; per gli scambi con i Paesi terzi: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 5.000$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della Tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti il latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C. per i Paesi C.E.E.;

— 5.000 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 8 U.C. per i Paesi terzi.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 2.075 per quintale.

(*i*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'Autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« *Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention* ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(Per le norme vedi circolare a roneo prot. n. 3517/UTCD del 28 aprile 1965).

(*l*) Per le provenienze da Stati membri della C.E.E., i prelievi comunitari si applicano soltanto quando la merce è scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove risulti apposta, nel quadro *B*, dalle Autorità competenti dello Stato membro esportatore, una delle seguenti annotazioni, secondo il caso:

1) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38):

« destinati all'alimentazione del bestiame (04.02-A-III-b-1) »

« fur Futterzwecke (04.02-A-III-b-1) »

« destinés à l'alimentation du bétail (04.02-A-III-b-1) »

« voor voederdoeleinden (04.02-A-III-b-1) »

2) per i prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41):

« altri (04.02-A-III-b-2) »

« andere (04.02-A-III-b-2) »

« autres (04.02-A-III-b-2) »

« andere (04.02-A-III-b-2) »

Qualora sul certificato di circolazione Mod. D.D. 4 non risulti, secondo il caso, alcuna delle sopracitate annotazioni dovrà applicarsi, sia per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) che per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41), il prelievo stabilito per le provenienze da Paesi terzi dei prodotti della voce n. 04.02-A-III-b-2 (statistica 41).

(*m*) Per i prodotti di cui alla voce n. 04.02-A-III-b-1 (statistica 38) importati da Stati membri della C.E.E. e scortati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 sul quale risulti, nel quadro *B*, l'annotazione di cui alla precedente nota *l*-1) è dovuto, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 12.094 per quintale.

Tale supplemento non è dovuto qualora il prodotto venga destinato alla fabbricazione di mangimi composti per animali, sotto l'osservanza delle norme e condizioni stabilite con la circolare a roneo VI/A/1967/215/Dog./000 del 30 marzo 1967 (prot. n. 2693/VI-A).

(*n*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*o*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del Paese esportatore.

(*p*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa in peso della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del Paese d'origine del formaggio.

(*q*) In aggiunta al prelievo è dovuto un importo supplementare di lire 78.125 per quintale netto.

(*r*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi della voce 04.02-B-I-b (statistica 48).

(*s*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per le provenienze da Paesi terzi, rispettivamente:

— della voce 04.04-E-II (statistiche 15, 41) se trattasi di formaggi Emmental, Gruyère e Sbrinz;

— della voce 04.04-E-IV (statistica 48) se trattasi di formaggio Appenzell.

(*t*) Per le provenienze da Paesi terzi, l'ammissione in questa voce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-F-II (statistiche 82, 94).

(12323)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Concorso nazionale per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche destinate all'abbellimento del complesso edilizio sede del nuovo centro di rieducazione per minorenni « Ai Colli Aminei » in Napoli.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16 e il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, modificato con legge 23 marzo 1964, n. 134;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto ministeriale n. 4058 in data 6 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1964 registro n. 51, foglio n. 244, con il quale è stata approvata, nell'importo di L. 441.048.000 di cui L. 160.073.000 a disposizione dell'amministrazione — ivi comprese L. 8.648.000 per opere di abbellimento artistico — la perizia di variante in data 4 settembre 1964 redatta dall'ufficio del genio civile di Napoli - servizio generale, concernente la costruzione del nuovo centro di rieducazione per minorenni in Napoli;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3 della precitata legge 3 marzo 1960, n. 237, alla realizzazione delle succitate opere di abbellimento artistico dovrà provvedersi mediante concorso a carattere nazionale;

Che è necessario, pertanto, bandire, tra artisti italiani, un concorso nazionale per l'ideazione e l'esecuzione delle opere predette;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale, per artisti, per l'ideazione e l'esecuzione delle opere artistiche indicate nelle premesse, da realizzarsi nel nuovo centro di rieducazione per minorenni « Ai Colli Aminei » in Napoli.

Art. 2.

Il presente decreto, con allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Napoli, addì 9 maggio 1969

Il provveditore: TRAVAGLINI

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania, con sede in Napoli, bandisce un concorso tra gli artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte qui di seguito indicate destinate all'abbellimento del complesso edilizio sede del nuovo centro di rieducazione per minorenni ai « Colli Aminei » in Napoli.

Descrizione delle opere:

A) basamento in travertino portabandiera (per 3 aste con soggetto che illustri attività sportive di ragazzi, da collocare in corrispondenza dell'atrio d'ingresso lato viale Colli Aminei. Spesa prevista lire 500.000;

B) due affreschi sulle pareti interne della chiesa, raffiguranti rispettivamente la Sacra Famiglia e Gesù tra i fanciulli, da inserire nei pannelli a sinistra e a destra del pronao, delle dimensioni massime di circa metri 6,00×2,50 ciascuno. Spesa prevista per i due affreschi lire 2.000.000;

C) due pannelli di ceramica di cui uno nella testata sud dell'istituto di osservazione delle dimensioni di m. 4,00×7,00 ed uno nella testata sud della casa di rieducazione delle dimensioni di m. 2,50×7,00 con soggetti ispirati a scene di lavoro industriale o a motivi tipici dell'ambiente napoletano classico (profili di famosi monumenti). Spesa prevista per i due pannelli lire 4.300.000;

D) altare in marmo perlato di Sicilia a ceppo centrale composto a lastrame a guisa di cassaforma per contenere il getto di calcestruzzo armato per il fissaggio al pavimento:

lastra monolitica superiore (mensa) di spessore medio (in quanto rastremato) di cm. 8 e delle dimensioni massime del parallelogramma circoscritto di metri 3,50×0,90 completa di incastro reliquario e di torre ciborio (tabernacolo) con rivestimento interno del box con guaina di similoro e sportello antistante instoriato in laminato di argento, completo di serratura e chiave.

Il tutto secondo le disposizioni emanate dal Concilio ecumenico Vaticano II nella costituzione della Sacra Liturgia. Spesa prevista lire 1.048.000;

E) n. 2 panchine in marmo perlato di Sicilia, nella chiesa, di dimensioni m. 3,20×0,50 a settore curvo, a modanature semplici contenute tra pilastri dell'emiciclo retrostante l'altare (coro) con adeguate lastre monolitiche di supporto e di quelle orizzontali di spessore rapportato al sovraccarico umano. Spesa prevista per le due panchine lire 500.000;

F) n. 1 sedia episcopale in perlato di Sicilia con suporti schienale e braccioli a riquadrature semplicemente modanate. Spesa prevista lire 300.000.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli artisti singoli o riuniti in gruppo senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista o gruppo di artisti, concorrendo, dovrà presentare non più di due bozzetti per ciascuna delle opere descritte all'art. 1 con un particolare al vero di ognuna di esse.

L'artista o gruppo di artisti, nel compilare gli elaborati da realizzare nell'ambito della chiesa, dovrà attenersi alle disposizioni emanate dal Consiglio ecumenico Vaticano II nella costituzione sulla Sacra Liturgia.

Ciascun bozzetto dovrà essere accompagnato da una succinta relazione illustrativa con l'indicazione dei materiali che si intendono impiegare, sulla particolari condizioni di ambientamento (particolari di elementi continui, illuminazione, ecc.) di schizzi e vedute di assieme ed il prezzo che si richiede. Ciascun bozzetto con relativo schizzo e relazione dovrà essere contrassegnato da un motto e portare la seguente intestazione:

« Concorso per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte destinate all'abbellimento del complesso edilizio sede del nuovo centro di rieducazione per minorenni ai "Colli Aminei„ in Napoli ».

L'offerta del prezzo con l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e indirizzo dell'artista, redatta su carta da bollo da lire 400 dovrà essere inserita in una busta sigillata la quale dovrà portare all'esterno la intestazione di cui sopra ed il motto con il quale risulta contrassegnato il bozzetto.

Nella predetta busta sigillata, l'offerta dovrà essere accompagnata da una dichiarazione, pure firmata, redatta in carta da bollo da lire 400 contenente la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9.

In detta dichiarazione si dovrà, altresì, affermare di aver preso cognizione in loco dell'ambiente in cui dovranno essere eseguite le opere e che il compenso per la loro esecuzione, indicato all'art. 1 viene considerato, a tutti gli effetti, pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Se più concorrenti, partecipano riuniti in gruppo, dovranno nominare l'artista che li rappresenta ed autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso l'amministrazione dei lavori pubblici e tale dichiarazione in bollo da lire 400 dovrà essere inserita nella busta chiusa di cui sopra è cenno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per

la Campania in Napoli, via Marchese Capodisola n. 21, entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo il trascorso termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati saranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Ai componenti la commissione giudicatrice sarà corrisposto un compenso a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con la esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che gli elaborati che risulteranno al primo posto saranno dichiarati vincitori, salvo la regolarità della documentazione richiesta nella busta sigillata.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente formulati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici, artistici ed economici dei bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere.

Art. 7.

L'artista o gruppo di artisti che risulterà primo classificato dall'esame di ciascuna opera sarà compensato con l'affidamento dell'opera stessa.

La spesa comprensiva di tutti gli oneri, nessuno escluso per la progettazione, fornitura e messa in opera di ognuna delle opere descritte non può superare quella prevista per ciascuna composizione all'art. 1.

Nessun compenso sarà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati fosse ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

I bozzetti ritenuti non idonei ed i relativi particolari delle opere artistiche rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso e trascorso tale termine, l'amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti vincitori ed i particolari dell'opera artistica rimarranno di proprietà dell'amministrazione dei lavori pubblici ad ogni effetto.

Art. 9.

Il vincitore od il gruppo dei vincitori dovrà presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto dall'art. 2 del presente bando.

L'artista o gruppo di artisti vincitori dovrà procedere alla esecuzione delle opere artistiche sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera d'impegno che già trovasi a disposizione dei concorrenti presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, via Marchese Campodisola n. 21.

A richiesta, detto provveditorato invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra ma non risponderà di eventuali ritardi e disguidi.

Presso l'ufficio del genio civile di Napoli potranno essere assunte eventuali informazioni e precisazioni utili.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

Il periodo di tempo entro il quale dovrà essere ultimata ogni singola opera sarà stabilito dall'ufficio del genio civile di Napoli con l'artista vincitore.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari ad un centesimo dell'importo di ciascuna opera.

Napoli, addì 9 maggio 1969

Il provveditore: TRAVAGLINI

(4754)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli, per il reclutamento di cinque tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 245, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per il reclutamento di cinque tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo riservato ai tenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dall'Accademia militare;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1969, registro n. 7 Difesa, foglio n. 285, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per titoli per il reclutamento di cinque tenenti dei carabinieri in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

1. Ten. art. s.p.e. Barraco Giuseppe, nato il 1° dicembre 1944 . . . . . punti 61,36
2. Ten. ftr. s.p.e. Zito Francesco, nato il 20 settembre 1943 » 59,77
3. Ten. ftr. s.p.e. Moretti Alfredo, nato il 2 ottobre 1941 . . » 59,33
4. Ten. cav. s.p.e. D'Isanto Vincenzo, nato il 31 gennaio 1942 » 58,86
5. Ten. art. s.p.e. Vitrano Giuseppe, nato il 26 gennaio 1945 . » 58,64
6. Ten. ftr. s.p.e. Fogliani Salvatore, nato il 4 agosto 1944 » 57,70
7. Ten. art. s.p.e. Ingrosso Marcello, nato il 21 novembre 1940 . . » 57,19
8. Ten. art. s.p.e. Cantone Luigi, nato l'8 marzo 1945 . » 57,09
9. Ten. art. s.p.e. Ladillo Giorgio, nato il 12 agosto 1943 » 56,97
10. Ten. ftr. s.p.e. Squillaci Antonino, nato il 24 aprile 1943 » 54,42
11. Ten. art. s.p.e. Elefante Eduardo, nato il 1° marzo 1944 . » 54,32
12. Ten. art. s.p.e. Iacopi Massimo, nato il 20 ottobre 1944 . » 53,48
13. Ten. ftr. s.p.e. Nardi Enrico Ansano, nato il 14 settembre 1943 » 51,07
14. Ten. ftr. s.p.e. Rizzi Leonardo, nato il 1° aprile 1942 » 48,33
15. Ten. ftr. s.p.e. Gucciardo Michelangelo, nato il 21 gennaio 1945 . » 47,67
16. Ten. ftr. s.p.e. Speciale Gaetano, nato il 5 settembre 1945 » 47,22
17. Ten. art. s.p.e Lupo Francesco, nato il 1° ottobre 1943 » 45,75
18. Ten. gen. s.p.e Di Pietro Pietro, nato il 1° gennaio 1943 » 44,10
19. Ten. art. s.p.e. Liseno Francesco, nato l'11 settembre 1942 . . . . . . » 42,58

20. Ten. art. s.p.e. Giampietro Antonino, nato il 16 giugno 1943 punti 42,06
21. Ten. ftr. s.p.e. Petrocco Lamberto, nato l'11 gennaio 1943 » 41,81
22. Ten. art. s.p.e. Marzano Marino, nato l'8 aprile 1943 » 41,65
23. Ten. ftr. s.p.e. Forte Lucio Carlo, nato il 22 maggio 1943 » 41,00
24. Ten. ftr. s.p.e. Di Cocco Giuseppe, nato il 4 novembre 1942 » 40,70
25. Ten. art. s.p.e. Nunziante Cesaro Carlo, nato il 16 gennaio 1944 » 40,42
26. Ten. gen. s.p.e. Termentini Fernando, nato il 25 gennaio 1944 . . . . . » 38,79

Art. 2.

I sottonotati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1968, citato nelle premesse:

1. Ten. art. s.p.e. Barraco Giuseppe;
2. Ten. ftr. s.p.e. Zito Francesco;
3. Ten. ftr. s.p.e. Moretti Alfredo;
4. Ten. cav. s.p.e. D'Isanto Vincenzo;
5. Ten. art. s.p.e. Vitrano Giuseppe.

Art. 3.

I seguenti concorrenti sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. Ten. ftr. s.p.e. Fogliani Salvatore;
2. Ten. art. s.p.e. Ingrosso Marcello;
3. Ten. art. s.p.e. Cantone Luigi;
4. Ten. art. s.p.e. Ladillo Giorgio;
5. Ten. ftr. s.p.e. Squillaci Antonino;
6. Ten. art. s.p.e. Elefante Eduardo;
7. Ten. art. s.p.e. Iacopi Massimo;
8. Ten. ftr. s.p.e. Nardi Enrico Ansano;
9. Ten. ftr. s.p.e. Rizzi Leonardo;
10. Ten. ftr. s.p.e. Gucciardo Michelangelo;
11. Ten. ftr. s.p.e. Speciale Gaetano;
12. Ten. art. s.p.e. Lupo Francesco;
13. Ten. gen. s.p.e. Di Pietro Pietro;
14. Ten. art. s.p.e. Liseno Francesco;
15. Ten. art. s.p.e. Giampietro Antonino;
16. Ten. ftr. s.p.e. Petrocco Lamberto;
17. Ten. art. s.p.e. Marzario Marino;
18. Ten. ftr. s.p.e. Forte Lucio Carlo;
19. Ten. ftr. s.p.e. Di Cocco Giuseppe;
20. Ten. art. s.p.e. Nunziante Cesaro Carlo;
21. Ten. gen. s.p.e. Termentini Fernando.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1969
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 15

(4831)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Parma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5700 del 15 novembre 1968, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di ufficiale sanitario nel comune di Salsomaggiore;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Parma, dell'ordine provinciale dei medici e del comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 231 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di ufficiale sanitario per la sede di cui in premessa, è così costituita:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Voria dott. Francesco, vice prefetto ispettore della provincia di Parma;

Monaci prof. Vittorio, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Parma;

Dettori prof. Anton Giulio, libero docente in clinica medica generale;

Podestà dott. Giovanni, medico provinciale capo;

Ziliòli Reggi dott. Ausonio, ufficiale sanitario del comune di Fidenza.

Segretario:

Fragalà dott. Massimo, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Parma.

La predetta commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, ed avrà la sua sede presso l'istituto d'igiene dell'Università di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Parma e del comune interessato.

Parma, addì 19 maggio 1969

Il medico provinciale: ROBERTI

(4730)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1917 in data 22 dicembre 1967, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1967;

Visto il decreto n. 50/775 in data 19 maggio 1969, con il quale la signora Anita Venera in Cargnino, ostetrica condotta del comune di Pianezza, è stata nominata componente la costituenda commissione giudicatrice del concorso sopra indicato, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la citata legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè la terna proposta dal competente organo di categoria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto n. 50/1917 in data 22 dicembre 1967 per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Iliceto dott. Nicola, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Battisti dott. Sergio, direttore di sezione di prefettura;

Bocci prof. dott. Adriano, direttore dell'istituto di patologia ostetrica e ginecologica;
Bracco prof. dott. Giuseppe, primario ospedaliero;
Venera Cargnino Anita, ostetrica condotta.

Segretario:
Gioia dott. Marino, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno inizio presso l'ufficio del medico provinciale di Torino non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 21 maggio 1969

Il medico provinciale: GAGLIO

(4761)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Enna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1214 del 1° luglio 1968, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Enna al 30 novembre 1967;
Visto il decreto dell'assessorato regionale alla sanità, n. 466 del 21 gennaio 1969, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso;
Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso;
Ritenute regolari e legittime le operazioni espletate dalla suddetta commissione;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Enna al 30 novembre 1967:

1. Pane Santo . . . . punti 59,606
2. Billone Carmelo . . . . » 55,464
3. Caputo Giuseppe . . . . » 46,472
4. Formica Antonio . . . . » 37,376
5. Gagliano Salvatore . . . . . » 37,184

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Enna, della prefettura e dei comuni di Nicosia e Calascibetta.

Enna, addì 19 maggio 1969

Il veterinario provinciale: VIVONA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1036 del 19 maggio 1969, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1967 nella provincia di Enna;
Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nelle domande di ammissione;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno segnata, compresa nel bando di concorso di cui alle premesse:
1) Pane Santo: Nicosia, 1ª condotta;
2) Billone Carmelo: Calascibetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Enna, della prefettura di Enna e dei comuni di Nicosia e Calascibetta.

Enna, addì 19 maggio 1969

Il veterinario provinciale: VIVONA

(4695)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Alessandria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1671 in data 25 luglio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Alessandria;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della relativa commissione giudicatrice;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Alessandria, dell'ordine dei medici veterinari della provincia di Alessandria nonchè il provvedimento con il quale il medico provinciale di Alessandria ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria, è così costituita:

Presidente:
Rellecati rag. Luigi, direttore di divisione presso il Ministero della sanità, Roma.

Componenti:
Battaglia dott. Giuseppe, direttore di sezione della prefettura di Alessandria;
Ferrari dott. Lelio, ispettore generale veterinario presso l'ufficio del veterinario provinciale di Cuneo;
Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;
Monti prof. Franco, docente di patologia e clinica veterinaria medica presso l'Università di Torino;
Carrea dott. Mattia, veterinario condotto.

Segretario:
Avico dott. Annibale, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Alessandria.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Alessandria, ove si svolgeranno le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, rimarrà affisso all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 26 maggio 1969

Il veterinario provinciale: ARNEODO

(4757)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1969, n. 3.

Norme per i concorsi da bandire per la nomina a posti di sanitari dipendenti da Enti locali e per i concorsi da bandire per il conferimento di farmacie locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 31 *marzo* 1969)

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per la nomina a posti di sanitari addetti ai servizi della Regione autonoma della Valle d'Aosta e dei comuni compresi nel suo territorio sono nominate dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 2.

Le commissioni giudicatrici di cui al precedente articolo sono presiedute dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.

Quali funzionari medico e veterinario, sono chiamati a far parte di tali commissioni giudicatrici, rispettivamente, il medico regionale ed il veterinario regionale.

Un funzionario di gruppo *A* dell'amministrazione regionale esercita le funzioni di segretario delle predette commissioni giudicatrici.

Art. 3.

In relazione all'art. 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, i concorrenti ai posti di sanitari locali, oltre agli esami prescritti dalle vigenti norme di legge, devono sostenere una prova orale diretta a comprovare la conoscenza della lingua francese. La prova consiste in una conversazione, in detta lingua, sui servizi sanitari.

Per questo esame, le commissioni giudicatrici sono integrate chiamando a farne parte due professori insegnanti di lingua francese.

Ogni commissario, per esprimere il suo giudizio, dispone di 10 punti.

La prova orale di lingua francese precede le altre prove ed i concorrenti i quali non conseguano in tale prova il punteggio complessivo di quarantanove settantesimi sono esclusi dagli altri esami e sono dichiarati soccombenti nel concorso.

Art. 4.

Le attribuzioni conferite al prefetto, al medico provinciale e al veterinario provinciale in materia di concorsi sanitari e di concorsi per il conferimento di farmacie sono esercitate, nel territorio della Valle d'Aosta, dal Presidente della Giunta regionale.

I concorsi di cui al precedente comma sono banditi dal Presidente della Giunta regionale, che approva, altresì, le graduatorie dei concorrenti.

Art. 5.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento delle farmacie nel territorio della Valle d'Aosta sono composte dei seguenti membri:

a) il Presidente della Giunta regionale, o un Assessore da lui delegato, quale presidente della commissione;

b) il medico regionale;

c) un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia;

d) due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, designati dall'Ordine locale dei farmacisti.

Le funzioni di segretario delle predette commissioni giudicatrici sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* dell'amministrazione regionale.

Art. 6.

Per l'ammissione ai concorsi interni, per titoli ed esami, indetti per la promozione ai posti di coadiutore nei reparti del laboratorio regionale di igiene e profilassi è richiesta — oltre ai titoli e requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge — una anzianità di servizio effettivo di un anno quale assistente di ruolo nel reparto stesso.

Per l'ammissione ai concorsi interni per titoli ed esami per la promozione ai posti di direttore nei reparti del laboratorio regionale di igiene e profilassi è richiesta — oltre ai titoli e requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge — una anzianità di servizio effettivo di un anno quale coadiutore di ruolo nel reparto stesso.

Art. 7.

Le norme della legge regionale 20 novembre 1952, n. 4, sono abrogate.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Lì, 21 marzo 1969

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 21 marzo 1969, n. 4.

Modificazioni alle norme della legge regionale 10 aprile 1967, n. 10, concernente: « Organi e procedure per la programmazione regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 31 *marzo* 1969)

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle norme sugli organi e sulle procedure per la programmazione regionale, approvate con legge regionale 10 aprile 1967, n 10, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

a) il secondo comma dell'art. 1 della legge sopracitata è modificato come segue:

« A tal fine è autorizzata l'istituzione dei seguenti organi per lo studio dei problemi della programmazione regionale:

1) comitato tecnico consultivo;
2) ufficio regionale per la programmazione;
3) commissione consultiva regionale per la programmazione »;

b) l'art. 3 della legge sopracitata è completato come segue:

« I membri del comitato tecnico consultivo rimangono in carica per il periodo di durata in carica della Giunta regionale che li ha nominati.

Tuttavia, il loro mandato è prorogato fino alla nomina dei successori, che deve avvenire entro sessanta giorni dall'elezione della nuova Giunta regionale.

Entro sessanta giorni dal verificarsi di vacanze, la Giunta regionale provvede alle necessarie sostituzioni di membri del comitato tecnico consultivo »;

c) il secondo comma dell'art. 7 della legge sopracitata è modificato come segue:

« La commissione consultiva è composta dei seguenti membri:

il presidente della commissione, nella persona del presidente del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 3;

il vice presidente della commissione, nella persona del vice presidente del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 3;

i cinque membri del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 3;

il presidente del consorzio dei comuni valdostani del bacino imbrifero montano della Dora Baltea, o un suo delegato;

il sindaco della città di Aosta, o un suo delegato;

un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'industria e commercio;

un rappresentante dell'Ufficio del genio civile di Aosta;

cinque sindaci di comuni, designati dal Consiglio regionale, rappresentanti di determinate zone della Valle d'Aosta;

nove rappresentanti dei lavoratori, designati in numero di due, rispettivamente, dalla C.I.S.L., dalla C.G.I.L., dal S.A.V.T. e dalla U.I.L. e uno designato dal Sindacato dirigenti aziende industriali della Valle d'Aosta;

due rappresentanti dei datori di lavoro designati, rispettivamente, dall'Associazione valdostana industriali e dall'Associazione aziende a partecipazione statale;

un rappresentante della Società nazionale « Cogne »;

il direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

quattro rappresentanti dei coltivatori diretti, designati, rispettivamente, dall'Associazione valdostana agricoltori, dall'Union des paysans valdôtains, dall'Union autonome des campagnards valdôtains e dall'Unione agricoltori valdostani;

due rappresentanti degli artigiani, designati dall'Associazione valdostana degli artigiani;

due rappresentanti dei commercianti, designati dall'Associazione valdostana dei commercianti;

un rappresentante degli operatori economici del settore turistico, designato dalla Giunta;

un rappresentante della Società autostrade valdostane (S.A.V. - S.p.A.);

due rappresentanti del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni locali interessate;

un rappresentante degli istituti di credito operanti in Valle d'Aosta, designato dagli istituti stessi »;

d) l'art. 7 della legge sopracitata è completato con l'aggiunta del seguente nuovo comma finale:

« I membri della commissione consiliare permanente per gli affari generali, finanze, programmazione e urbanistica della Regione, prevista all'art. 92-*bis* del regolamento interno del Consiglio regionale, possono partecipare, con voto consultivo, ai lavori della commissione consultiva regionale per la programmazione »;

e) l'art. 8 della legge sopracitata è completato come segue:

« I membri della commissione consultiva regionale per la programmazione rimangono in carica per la durata di una legislatura.

Tuttavia, il loro mandato è prorogato sino alla nomina dei successori, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla elezione della nuova Giunta regionale.

Qualora decadano dalle cariche che ne hanno determinato la designazione o venga meno la designazione della rispettiva organizzazione, i membri della commissione consultiva regionale cessano di far parte della commissione stessa e sono sostituiti entro sessanta giorni.

Entro lo stesso periodo di tempo sono, inoltre, sostituiti i membri deceduti e dimissionari ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Lì, 21 marzo 1969

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1969, n. 5.

Proroga al 30 aprile 1969 del termine stabilito con la legge regionale 7 gennaio 1969, n. 1, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione relativo all'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 31 *marzo* 1969)

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogato al 30 aprile 1969 il termine stabilito con la legge regionale 7 gennaio 1969, n. 1, per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

Art. 2.

Le approvazioni e gli impegni di spese durante il mese di aprile 1969 non potranno superare un dodicesimo dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969 predisposto dalla Giunta regionale nell'adunanza del 20 dicembre 1968 e sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale nell'adunanza del 12 marzo 1969, in allegato al disegno di legge regionale relativo all'approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1969.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Lì, 29 marzo 1969

BIONAZ

(4762)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.